

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DICOMMITTENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI BISEGNA E CERCHIO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 18.04.2016, N. 50 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

PREMESSO

- l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;
- l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50 del 18 aprile /2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” prevede che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”;
- l'art. 37, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 prevede che “ Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”;
- l'art. 7 comma 2 del DL 09.05.2012 convertito in legge 06.07.2012 n. 94 ha reso obbligatorio per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del DPR 207/2010;
- l'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito in legge 07.08.2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e di servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27.12.2006 n. 296;
- è volontà dei suddetti Comuni gestire in forma associata il servizio di Centrale Unica di Committenza con funzioni di Stazione Appaltante nonché il servizio di gestione delle Commissioni di gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto ed attività della Centrale Unica di Committenza

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie diverse e nuove forme e ,procedure di legge troveranno immediata e automatica applicazione alla presente ,convenzione
3. È istituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, la Centrale unica di committenza (C.U.C.) per le procedure di gara di appalto lavori pubblici, servizi e forniture dei Bisegna e Cerchio.
4. La presente convenzione regola i rapporti tra la Centrale Unica di Committenza, che opera ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 ed i Comuni aderenti.
5. Sono di competenza della CUC, fatte salve eventuali deroghe alla normativa attualmente vigente, le procedure di acquisizione:
 - di lavori, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per i Comuni, di procedere autonomamente per importi inferiori a € 150.000,00;
 - di forniture e servizi, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per i Comuni, di procedere autonomamente per importi inferiori ad € 40.000,00, nonché fatta salva la possibilità di procedere autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, indipendentemente dalla fascia demografica e dall'importo dell'appalto.
6. Salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla normativa vigente, l'ambito di applicazione della presente convenzione comprende tutte le procedure di acquisizione – anche negoziate ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 – di lavori, beni e servizi, disciplinate, anche in parte, dal D. Lgs. 50/2016 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario, ivi comprese le procedure riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del D. Lgs. 267/2000.
7. L'ambito di applicazione della presente convenzione non si estende:
 - a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;
 - b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990;
 - c) alle procedure di acquisto effettuate da aziende speciali (articolo 114 del D. Lgs. 267/2000), organizzazioni consortili (articolo 31 del D. Lgs. 267/2000), da fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblicoprivato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;

d) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera d) del D. Lgs. 50/2016;

e) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 36, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

f) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 1 del D. Lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge;

g) alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D. Lgs. 50/2016 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara ("CIG"), con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 25 del Decreto Legge n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014) e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("A.N.A.C.") n. 4/2011.

10. I Comuni aderenti, ove ritenuto necessario od opportuno in relazione alla specificità della singola gara, gestiranno in forma associata le commissioni di gara per gli appalti di lavori servizi e forniture.

Art. 2 – Ente capofila.

1. Ai fini del presente atto e delle attività in esso indicate, le funzioni di Comune capofila sono svolte dal Comune di Bisegna.

2. L'individuazione del Comune capofila potrà essere modificata con conforme deliberazione delle Giunte comunali degli enti aderenti.

ART. 3 – Attività di competenza dei singoli Comuni aderenti

1. E' di esclusiva competenza dell'Ente aderente la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'Ente.

2. L'Ente aderente trasmette alla CUC entro il 15 gennaio di ogni anno il fabbisogno relativo alle forniture e all'acquisizione di beni e servizi nonché l'elenco dei lavori di qualsiasi importo che si prevede di realizzare nel corso dell'anno; tali fabbisogni potranno essere aggiornati nel corso dell'anno.

3. Competono ad ogni Ente aderente le seguenti attività:

a) la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP), anche per la registrazione all'ANAC ai fini della CUC;

b) l'acquisizione del CUP;

c) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);

d) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);

e) la determinazione a contrattare con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara);

f) la formalizzazione degli impegni giuridici di spesa per il rimborso alla CUC delle spese di pubblicazione, contributo ANAC e compensi per eventuali membri esterni;

g) ai sensi degli artt. 77, 78 e 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, l'individuazione dei soggetti da nominare quali membri esperti della commissione aggiudicatrice o commissione di gara, per il criterio del prezzo più basso, (determinandone il compenso) ai fini della successiva formalizzazione dell'atto di nomina da parte della CUC;

h) il provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;

i) i rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ANAC) e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici nonché le pubblicazioni previste dal D.lgs. 33/2013 (Testo Unico sulla Trasparenza) e dalla L. 190/2012;

l) la stipula dei contratti e la gestione dell'esecuzione contrattuale, nonché gli adempimenti da effettuare sul sito ANAC e sull'Osservatorio Regionale dei Contratti.

m) provvedere al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta all'ANAC nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa Autorità;

4. L'Ente aderente inserisce, qualora si presentino i presupposti, negli atti contrattuali le clausole imposte anche da eventuali Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici e si impegna a rispettare le disposizioni nello stesso contenute.

5. Compete inoltre all'Ente aderente la fase relativa all'esecuzione e gestione del contratto:

a) stipula del contratto,

b) consegna,

c) collaudo,

d) contabilità,

e) pagamenti corrispettivi,

f) obbligo delle comunicazioni successive alla fase di inizio lavori, all'ANAC come previsto dall'art.10, comma 1 lett. s) del D.P.R. n. 207/2010 (di seguito "Regolamento attuativo");

6. Gli Enti aderenti, previa individuazione delle opere da realizzare e dei beni e servizi da acquisire, approvano il progetto fino alla fase esecutiva o quella necessaria alla procedura di gara, a norma delle disposizioni vigenti contenute nel D. Lgs. 50/2016. In caso di procedure particolarmente complesse la collaborazione del Comune nei confronti della CUC sarà adeguata al fine di rendere possibile la buona riuscita della stessa.

7. Gli Enti aderenti comunicano con la CUC tramite il proprio RUP, Responsabile Unico del Procedimento, designato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016.

8. Nella fase antecedente l'approvazione della determina a contrarre, l'Ente aderente procede a contattare la CUC anche al fine di definire l'opportuna collaborazione per la buona riuscita della gara.

9. Conclusa la fase di definizione dell'appalto, l'Ente aderente attiva la procedura di affidamento di lavori, forniture e servizi e tramite il RUP trasmette:

- a. la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e la delega espressa alla CUC per l'espletamento della procedura di gara (approvazione del disciplinare e del capitolato speciale di appalto per ciascuna);
- b. il provvedimento di approvazione del progetto;
- c. l'indicazione del nominativo del dipendente dell'Ente aderente che dovrà presenziare alle operazioni nel caso in cui la gara sia espletata con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso (uno o due testimoni), o l'impegno a comunicare tale nominativo al termine di scadenza di presentazione delle offerte nel caso che il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della nomina quale componente nella Commissione giudicatrice;

Le motivazioni che determinano l'eventuale procedura negoziata devono risultare espressamente nella determinazione a contrarre nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 - Attività di competenza della CUC

1. La Centrale Unica di Committenza procede unicamente su richiesta scritta dell'Ente aderente. La CUC attiverà la procedura di gara di norma entro 30 gg dalla ricezione della documentazione elencata al precedente art. 3 fatti salvi casi di comprovata urgenza debitamente motivati dall'ente aderente, salvo impedimenti organizzativi della CUC.
2. La CUC, ricevuta la richiesta di attivazione gara, verifica la completezza, chiarezza e regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto della normativa vigente, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati, di natura tecnica ed amministrativa - per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati dell'Ente aderente - e procede a:
 - a. eventuali richieste di integrazioni e/o modifiche di atti al RUP entro 10 gg dal ricevimento della stessa, in tal caso resta sospeso il termine per la conclusione della procedura;
 - b. richiedere il CIG (codice identificativo gara) attraverso il Responsabile Unico del Procedimento;
 - c. attraverso il Presidente del seggio di gara, in caso di ricorso al criterio del prezzo più basso, oppure, Presidente della commissione di gara, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, creare la gara definendo i requisiti nel sistema AVCPass;
 - d. richiedere il preventivo di spesa per la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge;
 - e. redigere, sottoscrivere e pubblicare il bando sul sito della CUC, sui siti istituzionali degli Enti aderenti, nonché sugli altri siti previsti per legge;
 - f. mettere a disposizione degli operatori economici tutti gli atti tecnico - progettuali occorrenti per la gara e assicurare le necessarie informazioni amministrative mediante pubblicazione sul sito della documentazione fornita in formato elettronico dall'Ente aderente;

g. fornire chiarimenti in merito alla procedura di appalto a risposta di quesiti da parte di Operatori economici, dandone comunicazione sul proprio sito, previa collaborazione dell'Ente aderente per le richieste di carattere tecnico;

h. nominare la Commissione di gara, nel rispetto della normativa vigente, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando atto che le funzioni di Presidente delle Commissioni di gara sono svolte dal Dirigente della C.U.C.;

i. informare costantemente l'Ente aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;

l. verificare, con il supporto del RUP, ove necessario, la congruità dell'offerta e delle giustificazioni presentate dai concorrenti nel caso di offerte anormalmente basse;

m. redigere i verbali di gara;

n. provvedere alla stesura della proposta di aggiudicazione;

o. effettuare gli accertamenti pre-contrattuali previsti dalla normativa anche mediante

l'utilizzo del sistema AVCPass attraverso il Responsabile del procedimento della fase

di affidamento e i suoi delegati;

p. curare la fase della post-informazione dell'esito della gara;

q. attraverso il responsabile del Procedimento per la fase di affidamento formare e trasmettere le comunicazioni e notizie all'ANAC, come previsto dall'art.10, comma 1, lett. s) del DPR 207/2010 e art. 213, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 fino alla fase di proposta di aggiudicazione, ivi compresa la comunicazione ai concorrenti di cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016;

r. collaborare con il Comune alla individuazione dei contenuti dello schema del contratto;

3. Ogni atto e decisione di carattere giuridico – amministrativo in merito alla gestione della procedura di gara (stabilire la data per la gara, pubblicare bando e disciplinare di gara, verifica dei requisiti di partecipazione e di carattere generale di cui agli artt. 80 e 82 del D. Lgs. 50/2016, ammissione ed esclusioni di partecipanti) è di competenza della CUC;

Art. 5 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

1. Il Comune associato nomina il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio.

2. L'attivazione della procedura per ciascun intervento avviene con provvedimento del RUP designato.

3. L'atto con il quale si chiede alla CUC di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE

Articolo 6 – Organizzazione e funzionamento della Centrale di committenza

1. Al fine di non incrementare la spesa di personale e nell'ottica della ottimizzazione del servizio derivante dalla specializzazione del personale addetto, l'ufficio della CUC è costituito da:

a) dal funzionario individuato dal Comune capofila, quale funzionario responsabile della CUC che procederà alla firma degli atti di gara; in caso di impedimento o assenza sarà sostituito dal funzionario individuato come sostituto nel provvedimento di nomina;

b) dal RUP dell'Ufficio interessato alla procedura di gara e dal personale di Settore;

c) da personale distaccato dai comuni aderenti anche in base a specifiche competenze professionali.

2. Non si fa luogo al rimborso di spese di personale, e quindi sarà cura del funzionario responsabile della CUC fare in modo che sia coinvolto in misura omogenea il personale di tutti gli Enti aderenti.

3. Il personale dipendente dei tre Enti assegnato alla CUC, o in caso di gestione associata delle commissioni di gara, è da considerarsi in convenzione per tutta la durata delle ore lavorative prestate presso il comune Capofila, ferma restando la unicità del rapporto organico di lavoro in capo ai comuni di rispettiva appartenenza e la responsabilità datoriale di cui al D.Lgs. n. 81/2008 del comune di appartenenza.

4. L'orario di lavoro degli addetti alla CUC sarà funzionale alla sua organizzazione e terrà conto degli orari dei Comuni.

5. Il personale in posizione di assegnazione e/o comando risponde, per lo svolgimento delle attività di competenza della CUC, al Responsabile della stessa.

6. Per il suddetto personale non sono previsti emolumenti aggiuntivi rispetto agli istituti previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

7. Per quanto non previsto e per la definizione delle risorse strumentali e per la puntuale assegnazione del personale alla CUC si fa riferimento ad apposito Regolamento di organizzazione da approvarsi a cura delle Giunte comunali entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione e con il quale dovranno anche essere individuati processi di formazione ed eventuali incentivazioni del personale addetto.

Articolo 7 - Modalità comunicazioni e trasmissione atti

1. I Comuni aderenti accettano che tutte le comunicazioni e la trasmissione di atti e documentitra CUC ed enti associati avvengano, in via semplificata e ordinaria, mediante posta elettronica(non certificata), e, pertanto, si impegnano fin d'ora a ritenere valide le comunicazioni effettuate tramite mail dalle caselle di posta comunicate dagli Enti aderenti e dalla CUC.

Articolo 8 - Informazione ed accesso agli atti

1. La CUC nelle forme di legge assicura, attraverso un idoneo archivio informatico, l'accesso agli enti associati, anche in via telematica, alle informazioni sugli appalti in corso o già aggiudicati, agli adempimenti necessari per le procedure d'appalto, alle statistiche prodotte dall'ufficio.

2. Il RUP si avvale della CUC, in quanto ufficio che produce e detiene stabilmente gli atti della procedura di gara fino all'aggiudicazione definitiva, per assicurare l'accesso e l'informazione sullo stato degli stessi.

Articolo 9 – Risorse e rapporti finanziari

1. I costi per il funzionamento della CUC (utenze, cancelleria, iniziative di formazione professionale, ecc.) saranno, se possibile, inseriti nei quadri economici di progetto alla voce “Spese generali”.
2. In via di prima applicazione sono stabilite in un ammontare forfettario calcolato convenzionalmente in misura pari al contributo AVCP per ogni procedura di appalto realizzata (attualmente delibera ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015).
3. Per ciascun esercizio finanziario la CUC redige, entro il 31 marzo dell’anno successivo il rendiconto delle spese sostenute dal comune di Bisegna, come calcolato ai sensi del comma precedente. I Comuni di Cerchio dovrà provvedere al pagamento a favore del Comune capofila entro i successivi sessanta giorni.
3. In caso di rinnovo della convenzione, le parti fin d’ora si impegnano a verificare l’adeguatezza del presente metodo di riparto della spesa procedendo eventualmente a concordare differenti metodi di riparto.

Articolo 10 - Contenzioso

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere, con riferimento alle procedure di gara mcondotte dalla CUC, saranno gestite:
 - a) dal Comune capofila
 - b) dai Comuni aderenti ove necessario
2. I costi del contenzioso resteranno in capo:
 - ad ogni singolo Ente nel caso di contenzioso dovuto a cause relative ai documenti di mcompetenza del singolo Comune interessato alla gara;
 - ai Comuni aderenti in parti uguali nel caso contenzioso dovuto alla procedura di gara, salvo dimostrazioni di illecito o dolo da parte della CUC.
3. La CUC in ogni caso è tenuta a fornire ogni informazione o elemento utile al contenzioso, attinente all’attività da essa svolta, anche sotto forma di relazione o parere.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 – Durata

1. La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) dalla data di approvazione del rispettivo Regolamento di organizzazione. È rinnovabile con espresso provvedimento dei Comuni.
2. Ciascun Comune potrà esercitare il recesso, a mezzo di delibera di Giunta, in qualunque momento purché con preavviso minimo di tre mesi.
3. In ogni caso il recesso del singolo ente è consentito al termine dei procedimenti in corso già affidati alla CUC.

ART. 12 – Tutela della privacy

1. I dati di cui la CUC verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento.
2. Titolare del trattamento dati è il Responsabile della C.U.C. ai sensi del D.lgs. 50/2016.

Articolo 13 – Disposizioni finali

1. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione è competente il Foro di Avezzano.
2. Il Sindaco di ciascun Comune può richiedere all'Ente capofila la convocazione dell'altro Sindaco al fine di esaminare eventuali problematiche relative all'applicazione della presente convenzione o proporre soluzioni migliorative, non escluso eventuali tentativi di conciliazione in caso di contenzioso.